



Rome - 2 MAR. 2004 20

Ministero

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo
e la competitività
UFFICIO E5

Al Ai sig.ri commissari e ai presidenti dei
comitati di sorveglianza delle imprese
in amministrazione straordinaria

LORO SEDI

Prot. N.° 820996 Allegati

Risposta al Foglio N.°

del

OGGETTO Costi di procedura

Il contenimento dei costi delle procedure costituisce un tema di particolare delicatezza sul quale si ritiene di richiamare l'attenzione dei Commissari in indirizzo.

In linea generale, infatti, il "costo" delle procedure concorsuali rappresenta uno dei nodi in grado di condizionare anche significativamente l'esito delle procedure sotto il profilo satisfattivo dei creditori.

La dovuta attenzione alla massima tutela del ceto creditorio, impone dunque la massima attenzione dei commissari al contenimento dei costi con la eliminazione di ogni spesa superflua e la adozione di ogni possibile cautela nell'affrontare le spese di procedura, ancorché indispensabili (assistenza legale, perizie.)

Per quanto riguarda il ricorso a coadiutori, consulenze e collaborazioni esterne, sia con riferimento alla fase dell'esercizio d'impresa, sia nella fase prettamente liquidatoria delle procedure, si raccomanda alle SS.LL. il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 41 del decreto legislativo 270/99, in base al quale il commissario è tenuto ad esercitare personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non può delegarle ad altri tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Parimenti, è soggetta ad autorizzazione, previo parere del comitato di sorveglianza, la nomina di coadiutori della procedura. A tal riguardo, si precisa, che ad avviso della scrivente Amministrazione, la nomina di coadiutori dovrà essere limitata a casi eccezionali in ragione della entità e rilevanza delle procedure, soprattutto ove esse siano affidate ad un collegio.

Con riferimento al ricorso a consulenze, nel raccomandarne il massimo contenimento, si segnala la necessità di conformare l'oggetto degli eventuali incarichi alla funzione propria della consulenza, quale supporto dell'attività del commissario liquidatore, venendo altrimenti a configurarsi, surrettiziamente, una inaccettabile delega di funzioni incompatibile con il disposto dell'art. 41 del decreto legislativo 270/99, sopra richiamato.

Si raccomanda in ogni caso alle SS.LL. di concordare preventivamente con i professionisti interessati (come consentito sia dalla tariffa stragiudiziale degli avvocati, sia dalla tariffa dei dottori commercialisti) gli onorari relativi all'attività di consulenza: ciò al doppio fine di prevenire adeguatamente i costi della procedura e di contenerne l'entità in misura compatibile con le esigenze di massimo contenimento dei costi.

Quanto sopra premesso, questa Amministrazione ritiene opportuno che le spese di procedura siano sottoposte a verifica preventiva e a specifica attività di controllo in sede di rendicontazione.

Le SS.LL. sono pertanto invitate a presentare a questo Ministero all'atto della presentazione del programma e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un articolato e motivato preventivo di spesa, redatto secondo il modello allegato e rappresentato in forma comparativa rispetto al

CM

consuntivo dell'anno precedente (e, a regime, al relativo preventivo), avendo cura di acquisire sul medesimo il parere del comitato di sorveglianza

In sede di prima applicazione, tale termine è fissato al 31 marzo 2004 per le procedure per le quali è in corso l'esecuzione del programma.

Le procedure che si trovano nella fase di esercizio dell'impresa avranno cura di indicare i dati richiesti con esclusivo riferimento ai costi relativi alle attività proprie della procedura concorsuale, escludendo pertanto i costi relativi all'attività produttiva.


Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità delle SS.LL. nel corrispondere tempestivamente a quanto richiesto e si raccomanda ai commissari delle imprese nella fase liquidatoria di adeguare le strutture e i mezzi delle procedure alle esigenze della gestione, man mano che la stessa evolve verso la conclusione.

Con riferimento a tali ultime procedure, si segnala, altresì, che per effetto del disposto di cui all'art.36 del d.lgs. 270/99, a far data dal decreto di cessazione dell'esercizio d'impresa e quindi dall'inizio della fase liquidatoria, i commissari sono tenuti a presentare le relazioni ex art. 205 L.F..

Nell'invitare le SS.LL. a provvedere in proposito, si precisa che, fin dal corrente anno 2004, la data di riferimento delle relazioni sarà uniformata al giugno e dicembre di ciascun anno, con preghiera di provvedere al deposito entro il termine di due mesi dalle rispettive date di riferimento, al fine di consentire tempestività nel controllo da parte della scrivente e degli eventuali interventi di indirizzo o correttivi.

La presente viene indirizzata anche ai Presidenti dei Comitati di sorveglianza con preghiera di renderne edotti i rispettivi collegi.

IL DIRETTORE GENERALE



M

